



Il Robot, sarà il Titolare del Trattamento dei Dati?

Nuova Rivoluzione Industriale



Intelligenza artificiale e Robotica

La Privacy con il Regolamento GDPR ruota attorno alla figura del Titolare del Trattamento con obblighi volti verso la tutela dei dati personali.

Come l'intelligenza artificiale
può essere coinvolta in questo processo
di trattamento di dati?



Cosa dice il Regolamento?

Attualmente il GDPR non menziona il Titolare del trattamento solo come persona FISICA.

"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali"



art. 4. par. 1, n. 7 GDPR

Se...

Se il Robot è definito un'entità in grado di prendere decisioni autonomamente, allora la risposta è chiaramente **Sì**.

Se il Robot potrà decidere senza necessità dell'uomo elaborando una gran quantità di dati, allora la risposta è chiaramente **Sì**.



Conseguenze?





Quali normative a controllo?





Il Robot ha la capacità di determinare le finalità del trattamento dei dati?

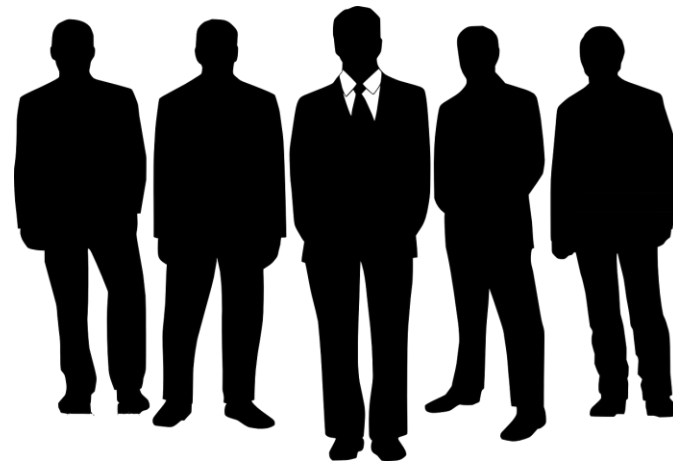
Vediamo un esempio concreto.



Ricordiamo che:

Il titolare è colui che tratta i dati senza ricevere istruzioni da altri, colui che decide "perché" e "come" devono essere trattati i dati.

Il Titolare del Trattamento **non è, quindi, chi gestisce i dati**, ma chi decide il motivo e le modalità del trattamento



Finalità del trattamento dei dati

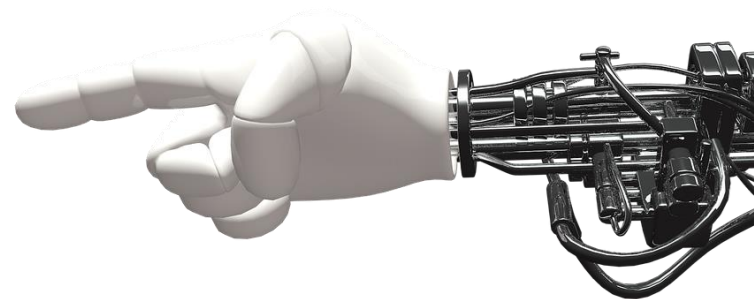
- Raccogliamo un volume importante di dati;
- Li cediamo ad una Società che crea algoritmi;
- La Società fornisce ai robot i dati necessari all'apprendimento ed allo sviluppo di autonome capacità decisionali.



Chi è in questa fase
Il Titolare del Trattamento?

Il Robot in qualità di Titolare del Trattamento.

Perché?



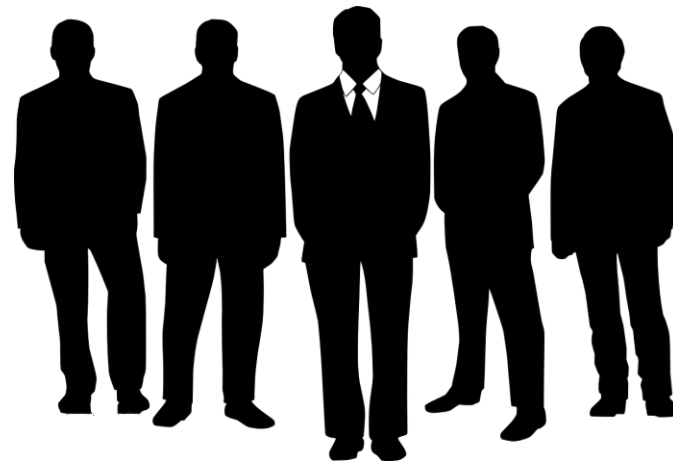


1. Perché RACCOGLIE
2. Perché ELABORA
3. Perché REGISTRA
4. Perché CONSERVA I DATI



Robot Entità Giuridica?

Il Robot in effetti non è proprio uno strumento o un semplice oggetto nelle nostre mani.



Il Parlamento Europeo cosa dice a riguardo?

Ha previsto che gli automi più sofisticati assumerebbero una specie di **personalità elettronica**.



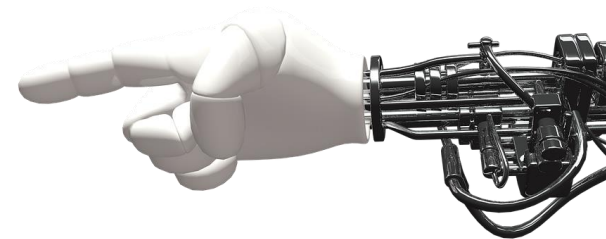
Le responsabilità dei Robot dove sono?

I programmatori e gli sviluppatori saranno in grado di prevedere come si comporteranno?

Oppure, quale tipo di procedimento svilupperanno al fine di prendere una decisione di fronte ad una situazione concreta?

Le responsabilità dei Robot dove sono?

É possibile imputare allo stesso,
l'adempimento di obblighi giuridici?



Art. 22 (GDPR) cosa dice?

"L'interessato ha il DIRITTO di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento AUTOMATIZZATO".



In pratica?

Esiste il diritto di ottenere l'intervento UMANO da parte del Titolare del Trattamento;

- Deve SEMPRE esistere la possibilità di ottenere la modifica dell'algoritmo del Robot.

Ciò significa → **TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI**

Ipotizziamo ora che il Robot..

Assuma il ruolo di Titolare del trattamento.

- Quali garanzie ci sono circa la correttezza del suo operato?
- Il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR?
- Il GDPR richiede misure tecniche organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione e la minimizzazione dei dati (art. 25)

Principio Privacy By Design

Stiamo parlando del principio PRIVACY BY DESIGN che in questo caso descrive in che modo l'algoritmo del Robot debba essere **progettato per garantire la protezione dei dati.**

ARTI
COLO25



Quindi cosa
possiamo/dobbiamo
fare?



Cosa fare?

- La configurazione dell'algoritmo dovrebbe semplificare la possibilità di documentare come vengono **PROTETTI i dati personali** impiegati;
- programmare l'algoritmo in modo tale da raccogliere **solo i dati** rigorosamente **necessari** al trattamento;
- Dovrebbero essere periodicamente effettuati sul sistema operazioni di valutazione del rischio e dei penetration test alla **ricerca di possibili vulnerabilità**;

Cosa fare?

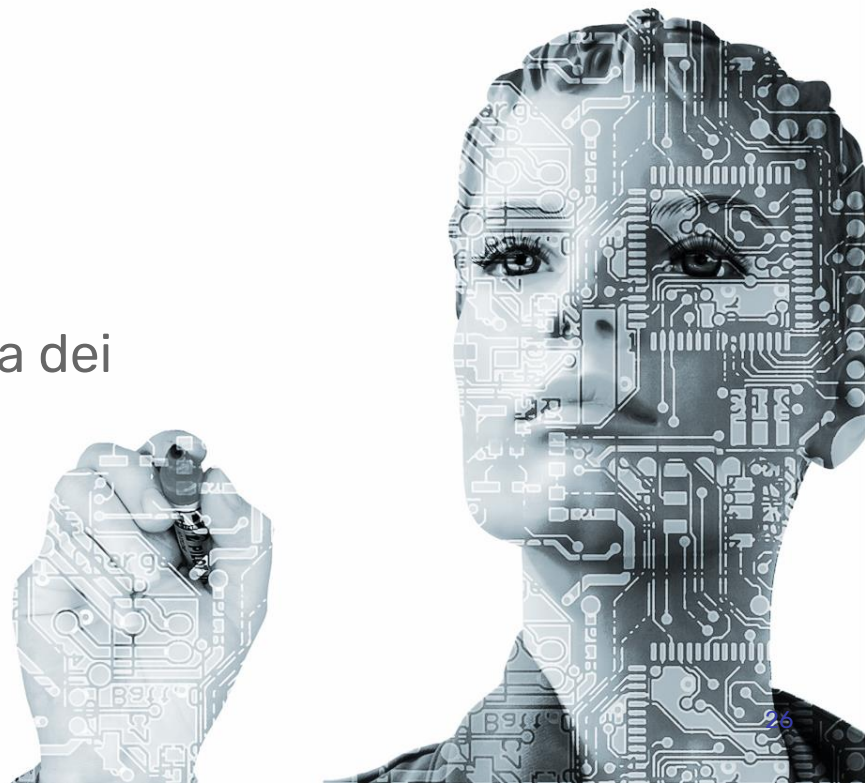
- Sviluppare l'algoritmo **permettendo** di effettuare accessi, aggiornamenti e cancellazione dei propri dati;
- **Inserire** meccanismi di cifratura da utilizzare nella comunicazione e conservazione del dato;
- Il Robot dovrebbe essere in grado di **separare i processi** di trattamento – per es. i **DATI SENSIBILI**.

Cosa fare?

- L'art. 32 del Regolamento dice chiaramente che il **Titolare** del trattamento **deve mettere in atto** misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
- Per cui non è sufficiente tutelare la sicurezza del trattamento, ma **deve garantire che esso non venga messo a rischio** dall'utilizzo di tecnologie NON conformi a quegli stessi standard di sicurezza.

Cosa fare?

Il ROBOT dev'essere programmato con
CRITERI ETICI che aiutino l'entità ad
assumere decisioni in linea con la tutela dei
diritti fondamentali dell'UOMO.





Ma chi deciderà tali “criteri etici”?

L'uomo resterà al centro di ogni scelta,
così da mantenere i famosi valori culturali?



Allora? Robot-persona giuridica.

Chi sarà il Titolare del Trattamento dei Dati?

→ il robot stesso? Il suo padrone?

→ Il proprietario del software?

→ Il fornitore di servizi cloud a cui la memoria del robot potrebbe essere collegata?

Proposte conclusive?

1

Creare un modello standard di relazioni tra fornitori di hardware e di software;

2

Definire clausole contrattuali ad hoc (protezione e trattamento dei dati personali);

3

Dotare i robot di una sorta di scatola nera che registri i dati su ogni operazione effettuata dalla macchina, compresi i passaggi logici che hanno contribuito alle sue decisioni - ricostruire i processi decisionali degli androidi in caso di eventuali danni a cose e/o persone.

Grazie!



Giovanni Tisti

CEO & FOUNDER

- COMMUNICATION MANAGER
- DPO & PRIVACY CONSULTANT
- ESPERTO SICUREZZA LAVORO

MOB +39 3347483557

MAIL giovanni@digitechcenter.it

SKYPE [giovannitisti](#)